

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della dismissione della partecipazione in MPS, in adempimento degli impegni assunti ai sensi della decisione della Commissione europea del 4 luglio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è autorizzato a procedere alle operazioni straordinarie ad essa funzionali, ivi compresa l'operazione di scissione non proporzionale, con opzione asimmetrica, del compendio aziendale di MPS come descritta nella comunicazione al mercato citata nelle premesse.

Art. 2.

All'esito dell'operazione di scissione di cui al precedente articolo, è autorizzata la dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca MPS, che potrà essere effettuata, in una o più fasi, mediante modalità e tecniche di vendita in uso sui mercati, nello specifico attraverso il ricorso singolo o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca MPS, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ad una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, ad una o più operazioni straordinarie, ivi inclusa un'operazione di fusione.

Art. 3.

Il perfezionamento della scissione di cui all'art. 1 e delle eventuali operazioni straordinarie di cui all'art. 2 è condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

Il presente decreto è sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti e inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 16 ottobre 2020

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GUALTIERI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2612*

20A06513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 luglio 2020.

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 del 17 dicembre 2019, recanti modifiche all'allegato II della direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la direttiva (UE) 2020/362 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda l'esenzione per il cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/362;



Vista la direttiva (UE) 2020/363 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso per quanto riguarda determinate esenzioni per il piombo e i composti di piombo nei componenti e, in particolare, l'art. 2, che dispone che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla stessa direttiva (UE) 2020/363;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, e, in particolare, l'art. 15, comma 11, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del decreto in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria;

Considerata la necessità di dare attuazione alle citate direttive (UE) 2020/362 e (UE) 2020/363 provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

Decreta:

Articolo unico
*Modifiche all'allegato II
 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209*

1. All'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la voce 8. e) è sostituita dalla seguente:

«8 e). Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85% o più di piombo in peso)	[2]	X»
--	-----	----

b) la voce 8. f) b) è sostituita dalla seguente:

«8 f) b). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X»
--	--	----

c) la voce 8. g) è sostituita dalla seguente:

«8. g) i). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip»	Veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X
8. g) ii). Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: i) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; ii) una matrice unica di 300 mm ² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; iii) package di matrici impilate di 300 mm ² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm ² o di dimensioni maggiori.	[2] Valida per veicoli omologati prima del 1° ottobre 2022 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X»

d) è aggiunta la seguente voce 8. k):

«8 k). Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminare con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. La presente esenzione non riguarda le saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio	Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2024 e pezzi di ricambio per tali veicoli	X [4]»
---	--	--------



e) la voce 14 è sostituita dalla seguente:

<p>«14. Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento:</p> <p>i) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;</p> <p>ii) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti;</p> <p>iii) progettati per funzionare completamente con riscaldatore non elettrico.</p>	<p>Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2020 e pezzi di ricambio per tali veicoli Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2026 e pezzi di ricambio per tali veicoli</p>	<p>X»</p>
---	--	-----------

Roma, 30 luglio 2020

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
COSTA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PATUANELLI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2020

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3377

20A06469

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 novembre 2020.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato del 6 novembre 2020.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2020, n. 288 contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2020, n. 83596 con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per il 6 novembre 2020 con regolamento 10 novembre 2020;

Visto che sui B.T.P. 2,30% 15 ottobre 2021 (IT0005348443) nominali euro 150.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 novembre 2020) e cioè il primo giorno utile successivo (11 novembre 2020);

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 3 gennaio 2020, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

